



Direzione Centrale Normativa

Roma, 1 ottobre 2012

OGGETTO: IVA – Cessioni patate prefritte surgelate – aliquota applicabile - Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento alle patate prefritte surgelate, ai sensi del n. 6) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito

ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei **prodotti surgelati**.

Recentemente, alcune tra le realtà aziendali associate più rappresentative del settore in questione hanno espresso l'esigenza di addivenire ad un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell'aliquota IVA ai prodotti surgelati, in particolare alle **patate prefritte surgelate**.

Sotto il profilo della qualificazione, per "**patate prefritte surgelate**" si intende il prodotto composto esclusivamente da **patate che hanno subito un trattamento di prefrittura e successivo surgelamento**.

Pertanto, il prodotto si presenta senza aggiunta di ingredienti diversi da patate e olio e perciò si distingue da quello preso in considerazione dalla risoluzione 9 febbraio 2004, n. 13, ossia dalle patate prefritte alle spezie (ingredienti: patate, olio vegetale, olio extravergine di oliva, sale, spezie – rosmarino, aglio e salvia – e aromi naturali) alle quali è stata riconosciuta applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del punto 70) della Tabella

A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 [ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)].

In conformità a quanto previsto con circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ALFA ha richiesto e ottenuto un parere dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.

Soluzione prospettata

ALFA ritiene che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al n. 6) della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, riferita a “*ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati (v. d. 07.02)*”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto “**patate prefritte surgelate**”, descritto da ALFA, sulla base del parere tecnico rilasciato ad ALFA dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. n. ... del ... marzo 2012, allegata all’istanza, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il prodotto in questione, definito “**patate prefritte surgelate**”, consiste in patate surgelate previamente sottoposte ad un processo non più complesso della semplice prefrittura, senza aggiunta di altri ingredienti oltre a patate e olio.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, “*I prodotti sopra descritti, così come peraltro confermato da numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate recentemente sia dall’Italia che da numerosi stati della Comunità Europea, sono da classificare al codice NC 2004 1010 come “altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006; - Patate: -- semplicemente cotte”.*

A tale classificazione l’Agenzia delle Dogane è pervenuta anche tenendo conto di quanto indicato dalle Note esplicative alla Nomenclatura Combinata, che proprio al codice 2004 1010 precisano testualmente: *“rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA [Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ndr], voce 2004, secondo comma, punto 1”*. In base a quest’ultimo punto, tra i prodotti più frequentemente posti in commercio della voce **2004.10** (Patate) rientrano le patate (fritte) interamente o parzialmente cotte nell’olio e poi congelate.

La stessa Agenzia delle Dogane precisa, altresì, che, diversamente dal prodotto cui si riferisce la risoluzione n. 13/E del 2004, nel caso di specie non vi è alcuna aggiunta né di spezie né di altre erbe aromatiche.

Tanto premesso, per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tali prodotti, si rileva che il n. 6) della tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per *“ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati”*, richiamando la voce doganale **07.02**.

Come precisato dall’Agenzia delle Dogane, *“la voce 0702 500 (patate) con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1988 della nuova Nomenclatura Combinata, è stata suddivisa in due nuove voci, la 0710 1000 e la 2004 1010”*. In particolare, la voce 0710 1000 individua le patate nell’ambito della voce che comprende gli *“Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati”*, mentre gli stessi ortaggi o legumi preparati o conservati con procedimenti diversi dalla cottura in acqua o al vapore, rientrano nel Capitolo 20 e, nello specifico, la patate, come sopra ricordato, rientrano nella voce **2004 1010**.

Pertanto, in base al richiamo contenuto nel n. 6) della Parte II della Tabella A alla citata voce doganale **07.02** - corrispondente alla voci **0710 1000** e **2004 1010** della tariffa doganale vigente (Taric), nella quale, in particolare, l’Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare il prodotto “patate prefritte surgelate”

senza aggiunta di altri ingredienti oltre patate e olio - alle cessioni dei citati prodotti surgelati si rende applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE